

**TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA**

**-Sezione Civile e Fallimentare-**

\*\*\*\*\*

**Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento**

*(Legge n. 3 del 27.01.2012)*

**Ricorrenti**

[REDACTED]

[REDACTED]

\*\*\*\*\*

**PROPOSTA DI ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI**

*(ex art.7, comma 1, Legge n.3/12)*

\*\*\*\*\*

Indice:

*PREMESSE*

*PROPOSTA DI ACCORDO*

- 1. Composizione del nucleo familiare*
- 2. La situazione patrimoniale del Ricorrente*
- 3. Le cause dell'indebitamento*
- 4. La proposta di accordo*

*CONCLUSIONI*

*Elenco documenti allegati*

I coniugi Sig. [REDACTED], nato a Reggio Calabria (RC) il 28/02/1968, codice fiscale [REDACTED], e la Sig.ra [REDACTED], nata a Reggio Calabria (RC) il 29/07/1972, codice fiscale [REDACTED], entrambi residenti in Reggio Calabria via Cesare Battisti n. 33, assistiti nella presente procedura da Advisor Debitori (PEC: [protocollo@pec.advisordebitori.it](mailto:protocollo@pec.advisordebitori.it)), ed elettivamente domiciliati in Reggio Calabria via G. Tagliavia n. 2, presso lo studio dell'Avv. Amalia Moscato (C.F. MSCMLA67D64H224U – Pec: [amalia.moscato@avvocatirc.legalmail.it](mailto:amalia.moscato@avvocatirc.legalmail.it) – Fax 096524962) dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in calce al presente atto.

#### **PREMESSO**

- che in data 07/02/2021 chiedevano all'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento "ISTITUTO PER LA COESIONE SOCIALE – ISCOS" sede di Reggio Calabria [nel seguito l'OCC], la nomina di un Gestore della crisi ai fini dell'accesso alla procedura familiare di composizione della crisi di cui alla Legge n. 3/2012 art. 7 bis (**All. n.1**);
- che in accoglimento dell'istanza, l'OCC nominava l'Avv. Graci Giuseppina, professionista accreditata quale Gestore presso l'OCC ISCOS di Reggio Calabria e iscritta all'elenco dei Gestori della crisi tenuto dal Ministero della Giustizia (**All. n.2**);
- che ricorrono nella fattispecie i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, L. n. 3/12 in quanto i ricorrenti:
  - a) non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla Legge 3/2012;

b) non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, a procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento;

c) non hanno subito, per cause agli stessi imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis della legge n. 3/2012;

d) hanno allegato la necessaria documentazione che consente di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale;

- che i ricorrenti versano in stato di sovraindebitamento, ovvero si trovano, per quanto qui di seguito verrà esposto, in una “...*situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente*” (art. 6 c.2, lett. A) L.3/12);
- che la composizione della massa debitoria, alla data odierna, è indicata nella presente proposta, con la specificazione della posizione di ciascun creditore, dei relativi importi dovuti e delle ragioni fondanti il debito stesso;
- che per il soddisfacimento, seppure parziale, dei creditori si prevede la **messa a disposizione di una porzione sostanziale del reddito dei due ricorrenti per l'ammontare complessivo di € 120.000 (diconsi centoventimila)**, comprensive delle spese relative alla presente procedura per il compenso dell'OCC e di Advisor Debitori, con le modalità che saranno di seguito indicate.

Tanto premesso, i ricorrenti, con l'ausilio dell'OCC e dei nominati Gestori della crisi, valutate le diverse alternative percorribili e in aderenza al disposto della L.3/12, sottopongono a Codesto On.le Tribunale la seguente

## PROPOSTA DI ACCORDO

che consente di soddisfare, tramite versamento di denaro, i creditori privilegiati e chirografari senza soddisfazione integrale del credito ma in misura comunque non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione o di azione esecutiva individuale.

### 1. Composizione del nucleo familiare

Il nucleo familiare dei ricorrenti è attualmente composto dagli stessi coniugi, Sigg.ri [redacted] e [redacted] i quali hanno contratto matrimonio nel 1996 in regime patrimoniale di separazione dei beni, e dai due figli Matteo, ventunenne iscritto all'Università degli Studi di Messina, affetto da ernie discali che richiedono l'esecuzione costante di ginnastica posturale e lunghe sedute di fisioterapia, e Sofia Maria, quindicenne frequentante la scuola superiore, che necessita anch'essa di cure mediche di ortodonzia per anagesia dentale, ortopediche per malformazioni ai piedi, e specialistiche per gravi disturbi alimentari. Si allega certificato di stato di famiglia (**All. n. 3**) e documentazione relativa ai referti medici (**All. n. 4**).

I quattro membri della famiglia condividono l'unico appartamento di proprietà di via Cesare Battisti n. 33 sul quale ancora pende mutuo ipotecario non ancora integralmente estinto.

A completamento del quadro della situazione personale dei ricorrenti, si producono le certificazioni del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti (**All. n. 5**).

## 2. La situazione patrimoniale dei Ricorrenti

La famiglia dei ricorrenti si sostiene grazie al lavoro dipendente svolto da entrambi i coniugi, come comprovato dai modelli 730 presentati dai debitori per gli anni 2017, 2018 e 2019 (**All.n.6**).

La situazione patrimoniale presenta le seguenti **poste attive**:

Per quanto riguarda il Sig. [REDACTED]

Stipendio di circa € 1.690,00 mensili derivante dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato in essere con Poste Italiane, con la qualifica di impiegato.

Detto stipendio è impegnato per l'importo di € 250,00 per il pagamento a Unicredit del finanziamento stipulato in data 10/03/2017 il cui rimborso è stato pattuito mediante cessione del quinto, e per l'importo di € 285,00 per il pagamento a Compass, che ha acquisito il credito da Futuro S.p.a. con contratto di finanziamento sottoscritto in data 27/11/2018, rimborsabile mediante delegazione di pagamento.

Per quanto riguarda la Sig.ra [REDACTED]

Stipendio mensile di circa € 1.550,00 derivante dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato quale addetta amministrativa presso la ditta Pelleco s.r.l.

I coniugi, pertanto, percepiscono, al netto delle trattenute sopra indicate, un reddito complessivo lordo mensile di € 2.705,00.

**Le spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare** dei ricorrenti ammontano a complessivi € **2.035** circa *mensili*, e così per un totale *annuo* di € **24.420** circa, come di seguito dettagliate.

Carburante	€ <b>150</b> circa
Retta universitaria, acquisto libri	€ <b>150</b> circa
Utenze domestiche: energia elettrica, gas, telefono, acquedotto e rifiuti	€ <b>300</b> circa
Spostamento con mezzi pubblici	€ <b>150</b> circa
Assicurazione e bollo auto	€ <b>85</b> circa
Cura della persona: parrucchiere, estetista	€ <b>100</b> circa
Spese sanitarie: fisioterapia, cure odontoiatriche, nutrizionista, psicologo	€ <b>500</b> circa
Spese per beni di prima necessità: vestiario, scarpe	€ <b>100</b> circa
Spese per beni di prima necessità: generi alimentari, casa	€ <b>500</b> circa
<b>Totale spese mensili</b>	€ <b>2.035</b> circa
<b>TOTALE SPESE ANNUE</b>	€ <b>24.420</b> circa

Con riferimento alla situazione patrimoniale propriamente intesa, la Sig.ra  è proprietaria di un autoveicolo acquistato nel giugno del 2020 tramite prestito concesso da FCA Bank per un importo complessivo di € 18.515,00.

Il valore attuale del veicolo è pari a circa 15.000,00 euro.

L'acquisto si è reso necessario in quanto il precedente veicolo, di vecchia immatricolazione, deteriorato e danneggiato nel tempo, ha subito un guasto irreparabile. E poiché la famiglia ha bisogno di un mezzo efficiente per svolgere le proprie attività quotidiane (recarsi presso i posti di lavoro, accompagnare i figli a scuola, in palestra e/o per consentire di svolgere tutte le attività di cui ragazzi necessitano), la signora [redacted] ha deciso, *ob torto collo*, di procedere all'acquisto di una nuova autovettura.

Inoltre, si evidenzia che tale automobile costituisce l'unico mezzo di trasporto della famiglia, utilizzato da tutti i componenti il nucleo familiare, servendosi, in caso di concomitante necessità, dei mezzi pubblici. Infatti, il Sig. [redacted] per raggiungere il posto di lavoro la cui sede è situata a Taurianova, distante quindi 60 km da Reggio Calabria, ha acquistato un abbonamento bus extraurbano il cui costo mensile si attesta intorno a € 140,00 (**All. n. 15**).

Non risultano beni mobili registrati a nome del Sig. [redacted]

A tal proposito si allega interrogazione PRA dei ricorrenti (**All. n. 7**).

La Sig.ra [redacted] è inoltre intestataria della proprietà dell'immobile a uso abitazione, su cui grava mutuo ipotecario stipulato da entrambi i coniugi, posto nel comune di Reggio Calabria [RC] in via Cesare Battisti n. 33, nel quale risiede con la propria famiglia, come da allegato atto notarile avente ad oggetto il sottoscritto mutuo di scopo (**All. n. 8**).

Considerato il valore di mercato della zona, la valutazione del suddetto cespite è stata stimata in complessivi € 116.229,58, giusta perizia

estimativa redatta in data 24 aprile 2021 dal Geom. Cottone Antonino del Collegio dei geometri di Messina (**All. n. 9**).

Non risultano beni immobili di proprietà del Sig. ██████████, come da allegate visure catastali di terreni e fabbricati relative a entrambi i coniugi (**All. 10**).

Il Sig. ██████████ è titolare di un unico rapporto di conto corrente Bancoposte presso Poste Italiane n. 88121710 il cui saldo attivo alla data del 19.04.2021 ammonta a complessivi € 923,77 (**All. n. 11**).

La Sig.ra Nava risulta titolare di un rapporto di conto corrente presso Banca Etica n. 1914438/5 09 il cui saldo attivo alla data del 31.03.2021 ammonta a complessivi € 21,62 e di un altro presso ING Bank n. 0838920 il cui saldo attivo alla data del 31.12.2020 ammonta a complessivi € 197,89 (**All. n. 11**).

La Sig.ra ██████████ risulta inoltre titolare di azioni presso Banca Etica per un ammontare di € 295 circa.

## **MASSA PASSIVA**

Alla data del 24.09.2021, l'esposizione debitoria dei ricorrenti ██████████ e ██████████ risulta essere pari a € 457.357,21, come specificato nella tabella sotto riportata.

<b>CREDITORE</b>	<b>PREDEDUZIONE</b>	<b>PRIVILEGIO</b>	<b>CHIROGRAFO</b>	<b>TOTALE</b>
ADVISOR DEBITORI	X			€ 4.335,22
ISCOS	X			€ 10.145,40
Banca Etica (mutuo ipotecario)		X		€ 105.941,97
Agenzia delle entrate		X		€ 197.509,61

Banca Etica (prestito finanziario)			X	€ 51.036,46
Ing Bank (prestito finanziario)			X	€ 11.406,40
FCA Bank (finanziamento)		X		€ 18.515,61
Deutsche (Carta di credito)			X	€ 1.600,00
Bancoposta (Fido)			X	€ 3.000,00
Ing Bank (carta di credito)			X	€ 2.500,00
Banca Etica (carta di credito)			X	€ 1.300,00
Tributi Comunali		X		€ 7.605, 71
Cessione del quinto (in favore di Unicredit)			X	€ 13.500,00
Delega di pagamento (in favore di Compass)			X	€ 24.225,00
Compass (finanziamento)			X	€ 4.600,00
<b>TOTALE</b>				<b>€ 457.357,21</b>

Nello specifico, la massa debitoria complessiva di € 457.357,21 comprende:

**Per quanto riguarda la sig.ra** XXXXXXXXXX

- il mutuo ipotecario di € 107.397,69 gravante sull'immobile di via Battisti n. 33, prima e unica casa, del quale vi è un residuo di € 105.941,51 concesso dapprima da BNL poi surrogato con ING Bank e infine nel 2020 da Banca Etica, di cui anche il sig. Laganà risulta garante (**All. n.ri 8 e 10**);

- un prestito richiesto per sostenere le spese di ristrutturazione del suddetto immobile concesso da Banca Etica che pone come *conditio sine qua non* la possibilità di surrogare il mutuo ipotecario con ING Bank di cui sopra. In questo caso l'importo residuo si attesta su € 51.036,46 e anche in questo caso il Sig. ██████ figura quale garante;

- un prestito concesso da FCA Bank dell'importo di € 18.515,81, per un residuo di € 18.500 richiesto, come detto, per acquistare un autoveicolo in sostituzione di quello, irrimediabilmente guasto, di cui disponeva il nucleo familiare precedentemente; anche in questo caso il Sig. ██████ figura quale garante;

- un prestito di € 15.571,46 (€ 13.000,00 di credito disponibile e la quota rimanente a titolo di interessi e spese) concesso da ING Bank, del quale residuano € 11.406,40. Tale prestito è stato richiesto per far fronte alle ingenti spese mediche sorte in seguito alle urgenti problematiche di salute occorse alla ricorrente, malata di tumore, e ai due figli affetti da ernie discali il primo, anagesia dentale e malformazione ai piedi la seconda.

Si registrano e segnalano inoltre:

- scoperti bancari per carta di credito con ING Bank (residuo € 2.500,00) e Banca Etica (residuo € 1.300,00);

- mancati pagamenti di tasse e tributi comunali (servizio idrico integrato) per un totale di € 7.605,71 (All. n. 13).

**Per quanto riguarda il Sig. ██████** invece, la massa debitoria residua è costituita da:

- iscrizioni a ruolo presso Agenzia delle Entrate e Riscossione (All. 14) per cartelle e avvisi che risultano non pagati per un totale residuo di € 197.509,61 (di cui € 73.669,66 rappresentati da interessi maturati nel corso degli anni) e aventi ad oggetto:

**a)** mancati pagamenti relativi alla gestione della società con denominazione General Service sas costituita nel 1990 nella quale il Ricorrente ha rivestito il ruolo di socio accomandante fino al 1992 poi socio accomandatario fino al 1994, anno in cui è stata cessata l'attività (si sottolinea tuttavia che tali cartelle non sono state mai notificate);

**b)** mancati pagamenti alla Camera di Commercio riferibili al periodo in cui il Ricorrente ha svolto il lavoro di procacciatore d'affari prima e agente di commercio poi.

In particolare, le cartelle iscritte a ruolo dal 2010 in poi si riferiscono al mancato pagamento della tassa annuale di iscrizione nel registro delle Imprese dovuta alla Camera di Commercio che mai ha provveduto alla cancellazione del nominativo del sig. ██████████ nonostante le reiterate richieste.

- un prestito complessivo di € 30.000,00 (€ 21.082,68 di credito effettivo più interessi e spese) concesso da Unicredit, per un residuo lordo di € 13.500,00 il cui rimborso delle rate è previsto tramite cessione del quinto (All. 15). Detto prestito è stato richiesto per estinguere il debito contratto con Posteitaliane all'atto dell'assunzione in servizio, giusta quanto riferito nella sezione "cause del sovraindebitamento";

- un prestito di € 34.200,00 (€ 23.375,43 di credito più interessi e spese) concesso da Futuro S.p.a. (All. 16), poi ceduto a Compass, per un residuo al lordo di € 24.225,00 il cui rimborso delle rate è previsto tramite delegazione di pagamento in favore della società finanziaria con versamento mensile di € 285,00 direttamente dal datore di lavoro richiesto per coprire i debiti precedentemente contratti a causa delle spese di gestione delle attività commerciali svolte dai ricorrenti fino ai primi anni 2000;

- un prestito richiesto sempre per far fronte ai precedenti debiti contratti per la gestione delle attività commerciali di cui si è detto sopra, concesso da Compass Bank Spa per un residuo di € 4.600,00 di cui la Sig.ra Nava risulta garante(All. 17);

**f)** scoperti bancari per carte di credito Deutsche Bank (residuo € 1.600) e un fido BP sempre con Deutsche Bank (residuo €3.000,00) (all. 18 e 19).

\*\*\*\*\*

Vi sono inoltre da considerare le spese relative alla presente procedura, le quali vanno poste in prededuzione essendo sorte in ragione della stessa e funzionali al suo esito. Esse sono state determinate giusta preventivi sottoscritti per adesione dagli istanti debitori e allegati alla presente proposta (**All. n. 20 e 21**). I compensi spettanti ad Advisor Debitori sono stati quantificati in complessivi € 3.355 mentre quelli spettanti all'Organismo di Composizione della Crisi ISCOS Reggio Calabria sono stati conteggiati in complessivi € 10.145,40 per un totale di € 13.500,40.

### 3. Le cause dell'indebitamento

Lo stato di sovraindebitamento in cui versano i ricorrenti trae origine dal debito derivato dalla decisione del Sig. [REDACTED] di costituire la società con denominazione General Service sas (società di servizi e organizzazione congressi) nel periodo che va dall'anno **1990** sino all'anno **1994**, durante il quale lo stesso ha maturato debiti soprattutto con **l'Agenzia delle Entrate e Riscossione di cui si allega estratto di ruolo (All. n. 14)**. Con riferimento agli accertamenti emessi per questi periodi d'imposta, risulta doveroso rilevare come di questi il ricorrente non ne sia venuto mai a conoscenza per mancata notifica dei relativi avvisi. Ad ogni buon conto, il ricorrente, stante il delicato momento che stava attraversando anche a causa di problemi lavorativi, mai ha impugnato gli avvisi suddetti, neanche nel periodo successivo alla loro scoperta.

\*\*\*\*\*

Invero, il sig. [REDACTED] ha rivestito per la General Service sas il ruolo di socio accomandante dal 1990 al 1992, quando l'allora socio accomandatario volle uscire dalla società e il Sig. [REDACTED] gli subentrò nella carica coinvolgendo la moglie, Sig.ra [REDACTED], che occupò il ruolo lasciato vacante dal marito. Al fine di liberare il socio uscente dalle fidejussioni bancarie accese all'atto della costituzione della società presso il Banco di Napoli e la Banca Commerciale, i ricorrenti richiesero prestiti personali per una somma complessiva che superava i 50.000.000 di Lire.

Nonostante gli sforzi profusi per il buon andamento della società, tale attività è

stata cessata nel 1994 con conseguente cancellazione dal Registro delle imprese in pari data (**All. n. 22**).

La decisione di cessare l'attività comportò inevitabilmente delle problematiche a livello economico per il giovane Sig. [REDACTED] il quale, rimasto privo di reddito e non potendo fruire di sostegni familiari in quanto orfano di entrambi i genitori deceduti a causa di gravi malattie quando il ricorrente era da poco divenuto maggiorenne, decise di svolgere il lavoro di agente e procacciatore d'affari con relativa apertura della partita Iva con conseguente iscrizione presso la Camera di Commercio. I guadagni erano però scarsi e costringevano il ricorrente a ricorrere a prestiti personali necessari per il sostentamento della propria famiglia che nel frattempo si era allargata con la nascita dei figli Matteo, nel 2000, e Sofia Maria, nel 2006. Nel 2007 il sig. [REDACTED] cessava l'attività di agente e procacciatore d'affari in quanto veniva assunto da Poste Italiane in esecuzione di una sentenza emessa dal giudice in esito alla causa da esso promossa avendo svolto per tre anni la mansione di portalettere con contratti trimestrali. La Camera di Commercio, tuttavia, non ha mai provveduto alla cancellazione dal Registro delle Imprese nonostante le reiterate richieste in merito da parte del ricorrente. Fatto questo che ha determinato l'accumularsi di debiti con l'ente camerale a causa del mancato pagamento, come più volte ribadito, della tassa annuale di iscrizione.

Gran parte delle cartelle iscritte a ruolo presso l'Agenzia Entrate Riscossione successive al 2010, infatti, sono imputabili, come sopra riferito, a questa voce in quanto, di fatto, l'attività risulta, per la Camera di Commercio, ancora attiva e pertanto continuano ad essere iscritte a ruolo presso l'Agenzia Entrate

Riscossione cartelle aventi ad oggetto il mancato pagamento della tassa d'iscrizione all'ufficio competente (**All. n. 14**).

Con la sentenza emessa dal Giudice del Lavoro, che ha riconosciuto il diritto del ricorrente ad essere assunto da Poste italiane, fu anche riconosciuto a favore del Sig. ██████ un indennizzo di € 40.000, quale ristoro per gli anni di mancata assunzione. Tale somma venne utilizzata dal deducente per estinguere una parte dei pregressi prestiti contratti per far fronte alle spese di gestione della prima società General Service sas e per coprire i debiti personali maturati a causa del precedente periodo di disoccupazione.

Nel 2008 Poste Italiane propose un accordo di consolidamento del rapporto con offerta di contratto a tempo indeterminato previa restituzione dell'indennizzo riconosciuto dal giudice per la mancata assunzione di cui sopra. Detto accordo fu sottoscritto dal ricorrente con la restituzione della somma di € 40.000,00 in rate mensili di € 358,00 che venivano trattenute direttamente in busta paga, fino al raggiungimento dell'importo pattuito. Al fine di diminuire la rata che veniva trattenuta da Poste Italiane, il Sig. ██████ ha provveduto ad accendere la cessione del quinto che permise di ridurre l'importo mensile detratto da € 358,00 a € 259,00. I prestiti richiesti negli anni a seguire sono stati necessari per l'acquisto e la ristrutturazione dell'unico immobile di via C. Battisti, di cui la signora ██████ è intestataria e che è adibito a residenza dell'intero nucleo familiare, e per far fronte alle ingenti spese di carattere sanitario necessarie per le cure mediche della sig.ra ██████ malata oncologica, e, come anticipato precedentemente, e dei figli che soffrono di ernie lombari, Matteo, e algemie dentali, malformazioni ai piedi e severi disturbi

alimentari, Sofia Maria.

Occorre sottolineare, inoltre, che le spese necessarie per la terapia tumorale comprendono anche quelle relative agli spostamenti con l'aereo e la degenza presso gli alberghi e le cliniche del nord Italia in cui la Sig.ra [redacted] ha ricevuto e riceve le cure, sempre accompagnata dal marito che non l'ha mai lasciata sola durante questo lungo percorso.

Giova altresì specificare che le stesse spese di fisioterapia, osteopatia e ortopedia necessarie per le cure del figlio Matteo e di odontoiatria e podologia relative alla figlia Sofia Maria non sono comunque trascurabili. Quest'ultima è anche affetta da obesità di II grado che le comporta - oltre a tutte le problematiche legate all'eccesso di peso - un significativo stress emotivo per cui è risultato necessario rivolgersi ad uno psicologo specializzato in disturbi alimentari. Solo il supporto del nutrizionista e dello psicologo grava sulle spese familiari per complessivi € 100.00/settimana (**All. n. 23**). Inoltre, si ritiene di dovere sottolineare anche la valutazione non proprio corretta o quantomeno non diligente delle società finanziatrici per quanto concerne il c.d. merito creditizio (art. 9 lett. G comma 3-bis), in particolare per quanto attiene al contratto concluso con cessione del quinto (rata mensile di € 250), e delegazione di pagamento (rata mensile di € 285), tanto ne è che l'importo delle due rate addebitate sulla retribuzione mensile del sig. [redacted], sommate alla rata del prestito con Compass (rata mensile di € 72,40), si avvicina alla percentuale del 40%.

Lo stesso discorso deve essere svolto per quanto riguarda la Sig.ra [redacted] che, tra rata mensile del mutuo dovuta a Banca Etica di € 361,39; rata mensile del

prestito richiesto sempre a Banca Etica per la ristrutturazione dell'immobile di € 392,49; rata mensile del prestito contratto con FCA Bank per l'acquisto dell'automobile di € 300,95 e, infine, rata mensile per prestito acceso con ING Bank pari a € 183,44, vede impegnato il proprio stipendio per la clamorosa percentuale del 79,80%.

Si precisa inoltre che i ricorrenti non hanno mai subito protesti (**All. n. 24**).

#### **4. La Proposta di accordo**

Quanto al contenuto della presente proposta, i ricorrenti destinerebbero al soddisfacimento dei creditori la somma complessiva di € 156.000,00 [euro centoventimila/00] comprensive delle spese di procedura come sopra quantificate.

Il detto importo, di € 156.000,00 suddiviso in 156 rate mensili, è messo a disposizione dagli stessi debitori che mensilmente per la durata di dieci anni verseranno sul conto corrente che sarà intestato alla procedura la somma di € 1.000,00, subordinatamente all'omologa ed alla chiusura immediata della stessa.

La somma di cui sopra sarà destinata alla soddisfazione integrale dei crediti posti in prededuzione pari a € 11.978,59 [nello specifico le spese sorte in funzione della presente procedura], e al pagamento integrale del debito contratto con Banca Etica relativo al mutuo ipotecario di € 105.000,00 che sarà soddisfatto integralmente.

I rimanenti crediti verranno soddisfatti parzialmente nella misura rispettivamente del 10% i crediti privilegiati e del 4,5% i chirografari.

All'interno della categoria chirografari si distingue pertanto tra la classe "chirografi per natura" e la classe "chirografi per declassamento"; tale ultima categoria è rappresentata pertanto dai crediti muniti di privilegio generale, in carico all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, (che verrà soddisfatta nella misura del 44,13%) e all'Agenzia di riscossione dei tributi comunali (soddisfatta nella misura del 1.69%).

Il tutto come meglio specificato nella tabella sottostante.

<b>CREDITORE</b>	<b>NATURA</b>	<b>CREDITO RICHIESTO</b>	<b>PROPOSTA</b>	<b>SODDISF. IN %</b>
ADVISOR DEBITORI	PREDEDUZIONE	€ 4.335,22	€ 4.335,22	100%
ISCOS	PREDEDUZIONE	€ 10.145,40	€ 10.145,40	100%
Banca Etica (mutuo ipotecario)	PRIVILEGIATO	€ 105.000,00	€ 105.000,00	100%
Agenzia delle entrate	PRIVILEGIATO	€ 197.509,61	€ 19.750,96	10%
FCA Bank	PRIVILEGIATO	€ 18.515,61	€ 1.851,56	10%
Tributi Comunali	PRIVILEGIATO	€ 7.605,71	€ 760,57	10%
Agenzia delle entrate	CHIROGRAFO PER DECLASSAMENTO	€ 177.758,65	€ 7.999,14	4,5%
FCA Bank	CHIROGRAFO PER DECLASSAMENTO	€ 16.664,05	€ 749,88	4,5%
Tributi Comunali	CHIROGRAFO PER DECLASSAMENTO	€ 6.845,14	€ 308,03	4,5%
Banca Etica (prestito finanziario)	CHIROGRAFO	€ 51.036,46	€ 2.296,64	4,5%
Ing Bank	CHIROGRAFO	€ 11.542,23	€ 519,40	4,5%
Deutsche	CHIROGRAFO	€ 1.600,00	€ 72,00	4,5%
Bancoposta (Fido)	CHIROGRAFO	€ 3.000,00	€ 135,00	4,5%
Ing Bank (carta di credito)	CHIROGRAFO	€ 2.500,00	€ 112,50	4,5%

Banca Etico (carta di credito)	CHIROGRAFO	€ 1.300,00	€ 58,50	4,5%
Cessione del quinto in favore di Unicredit	CHIROGRAFO	€ 13.500,00	€ 607,50	4,5%
Delega di pagamento in favore di Compass	CHIROGRAFO	€ 24.225,00	€ 1.090,13	4,5%
Compass (prestito finanziario)	CHIROGRAFO	€ 4.600	€ 207,00	4,5%

I ricorrenti invocano nell'ambito della ristrutturazione del proprio debito la formula della transazione novativa a saldo di quanto dovuto e con liberazione di eventuali coobbligati.

## **CONCLUSIONI**

Emergono pertanto con chiarezza i profili di convenienza della presente proposta rispetto ad una ipotesi liquidatoria dell'unico bene intestato alla ricorrente ██████████ (€ 116.229,58), considerata soprattutto l'oggettiva difficoltà e problematicità di qualsiasi vendita immobiliare in questo particolare periodo storico.

L'eventuale liquidazione del bene immobile, nell'ottica del soddisfacimento delle ragioni dei creditori va intesa anche e soprattutto con riferimento alla reale possibilità di esecuzione immobiliare sul relativo bene che già in sede di prima asta vede falcidiato il proprio valore del 25%.

L'alternativa al deposito della proposta *de qua* sarebbe infatti quella della liquidazione dell'unico bene di proprietà dei ricorrenti, nello specifico la prima e unica casa sita in via C. Battisti n. 33, il cui valore è stato stimato in

complessivi € 116.229,58, giusta perizia estimativa redatta in data 24 aprile 2021 dal Geom. Cottone Antonino del Collegio dei geometri di Messina (**All. n. 9**).

Infatti, la valutazione sulla convenienza del presente Piano di Ristrutturazione del Debito deve far riferimento anche ai costi delle procedure esecutive individuali funzionali alla liquidazione coattiva del bene ed ai tempi processuali non brevi, oltre all'incognita relativa all'effettivo prezzo di realizzazione del bene, rimesso all'esito dei tentativi di vendita da esperire a norma del codice di procedura civile (si cfr. sul punto Tribunale di Napoli, 21.10.2015).

Con riferimento ai creditori chirografari, inoltre, occorre effettuare una valutazione relativa all'attività per la sua realizzazione, considerando il margine di soddisfacimento, i tempi ed i costi dell'azione esecutiva. Anche per quanto attiene il pignoramento presso terzi, occorre valutare i tempi non brevi relativi al soddisfacimento comunque parziale del creditore, atteso che l'esito della procedura non potrà che essere esiguo in considerazione del limite della misura di 1/5 e delle ulteriori limitazioni di cui all'art. 545 c.p.c. (per la somma eccedente il triplo dell'assegno sociale).

In considerazione di quanto esposto, visti gli importi vantati dei creditori chirografari, è evidente che una procedura esecutiva immobiliare sarebbe inopportuna oltre che antieconomica per costi, tempistiche e, soprattutto, per l'incognita relativa all'effettiva somma realizzabile dalla vendita dell'unico bene immobile, che renderebbe particolarmente aleatoria la percentuale di soddisfacimento del creditore chirografario, atteso che sarebbe necessario il preliminare pagamento di tutte le spese in prededuzione.

Il carattere vantaggioso della proposta non solo è da rinvenire nell'importo messo a disposizione per il soddisfacimento dei creditori, ma anche nel tempo e nelle modalità di pagamento. Viene infatti assicurata la messa a disposizione della somma liquida complessiva di € 120.000,00 in sole 120 rate.

È inoltre palese come una eventuale vendita in sede di esecuzione non consentirebbe mai al debitore di estinguere tutti i propri debiti, con conseguente prosecuzione dello stato di sovraindebitamento.

L'esito positivo del presente accordo permetterebbe inoltre al sig. [REDACTED] e alla Sig.ra [REDACTED] di svolgere una vita dignitosa e di realizzare nuovi progetti di vita, nonché di beneficiare del principio del c.d. *fresh start*, principio alla base della normativa sul sovraindebitamento.

\*\*\*\*\*

Tutto quanto sopra premesso, i sigg.ri [REDACTED] e [REDACTED], a mezzo del sottoscritto loro procuratore

#### CHIEDONO

Che l'On.le Tribunale di Reggio Calabria adito, per le causali di cui in narrativa ed in accoglimento del presente ricorso, voglia:

- 1) dichiarare l'apertura della procedura familiare di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all'art. 7, comma 1, della Legge n. 3/2012 dei sigg.ri [REDACTED] e [REDACTED] in epigrafe generalizzati;
- 2) Inibire e dichiarare nulla nonché sospendere qualsivoglia procedura esecutiva promossa o da promuovere nei confronti dei ricorrenti;
- 3) Sospendere le trattenute relative alla cessione del quinto e della delega di pagamento effettuate sullo stipendio del sig. [REDACTED]

4) Fissare con decreto l'udienza di cui all'art. 10 della L. 3/2012 con i relativi e conseguenti provvedimenti, in particolare in tema di sospensione delle procedure esecutive pendenti e della sospensione delle trattenute stipendiali, e i termini per le comunicazioni.

\*\*\*\*\*

Unitamente alla relazione di fattibilità resa dall'OCC, si producono i seguenti documenti: 1) Istanza per l'accesso a procedura di sovraindebitamento del 7.2.2021; 2) Nomina del Gestore della crisi; 3) Certificato stato di famiglia; 4) Referti medici; 5) Certificati del Casellario Giudiziale e dei Carichi pendenti; 6) Modd. 730 presentati per gli anni 2017-2018-2019; 7) Interrogazione PRA; 8) Atto notarile scopo mutuo; 9) Perizia di stima giurata immobile; 10) Visure catastali beni immobili di proprietà; 11) Saldi di c/c al ; 12) Estratto ruolo Hermes; 13) Estratti di ruolo Agenzia delle Entrate; 14) Prestito Unicredit; 15) Prestito Futuro; 16) Prestito Compass; 17) Accesso Cerved; 18) Ricevute spese a campione; 19) Preventivi sottoscritti per l'accesso al servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento; 20) Preventivo Advisor debitori.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che vertendosi in materia di procedure di composizione della crisi ai sensi della L 3/2012 il contributo unificato è in misura fissa pari a € 98,00.

Salvo ogni altro diritto.

Reggio Calabria li 29.11.2021.